

## REGIONE UMBRIA

### L.R. 25 ottobre 2011, n. 9.

#### *Norme in materia di ottimizzazione della produttività e di efficienza del personale e della dirigenza del Consiglio regionale.*

---

Publicata nel B.U. Umbria 2 novembre 2011, n. 48.

---

#### **Art. 1** *Oggetto, finalità e principi.*

1. La Regione, nel rispetto degli *articoli 31 e 47 dello Statuto regionale* e dei principi contenuti nel *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150* (Attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), disciplina il sistema di valutazione delle strutture e del personale del Consiglio regionale, al fine di assicurare elevati standard qualitativi dei servizi offerti, anche attraverso la valorizzazione della produttività e dell'efficienza organizzativa e individuale.

2. La misurazione e la valutazione della produttività e dell'efficienza tengono conto delle peculiarità istituzionali ed organizzative del Consiglio regionale e sono volte al miglioramento della qualità delle attività svolte, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti dalle unità organizzative e dai singoli, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

3. È istituito, presso il Consiglio regionale, l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'*articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009*.

---

#### **Art. 2** *Disposizioni attuative e transitorie.*

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propri atti, disciplina le procedure afferenti il sistema di valutazione e le modalità di costituzione e di funzionamento dell'organismo della valutazione di cui all'*articolo 1*, in modo da assicurarne la piena operatività dal 1° gennaio 2012.

2. Nelle more dell'adozione degli atti di cui al comma 1, la valutazione del Segretario generale e del personale del Consiglio regionale, ivi compreso quello dirigenziale, anche ai fini dell'attribuzione delle risorse integrative, è effettuata in applicazione delle disposizioni vigenti.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'*articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale* ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

---

---